



TRIBUNALE DI TIVOLI

Decreto n. 60/2025

OGGETTO: Proposta di variazione tabellare relativa all'Ufficio del giudice di Pace di Tivoli. Supplenza della dott.ssa Fabbrini sui ruoli penali 1) e 2) e sul ruolo penale ex De Micheli dell'Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli. (Articolo 30 bis D.lgs 116/2017 e succ. modifiche e art.17 della Circolare relativa agli Uffici del Giudice di Pace per il quadriennio 2026/2029)

Il Presidente del Tribunale

Premesso:

- che a seguito della cessazione dal servizio della dott.ssa De Micheli, Giudice onorario assegnato all'Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli, l'organico dell'Ufficio si è ridotto a due giudici (il dott. Giovanni Filippo Ermini e la dott.ssa Carla Rufini), rispetto ai n.6 magistrati previsti nella pianta organica (scopertura del 66%);
- che la situazione rilevata da questo presidente all'atto del proprio insediamento (il 25.6.2025) è estremamente critica: l'ufficio ha lavorato con una scopertura del 50% (con tre presenze sulle sei previste) fino al 14 luglio 2023, data di cessazione dal servizio del giudice De Micheli. A partire da tale data i residui due giudici di pace, confermati a seguito della procedura di valutazione ex art. 29 D. Lgs. 116/2017, hanno svolto la loro attività in maniera non esclusiva, con conseguente riduzione dell'impegno presso l'Ufficio fino al 30 maggio u.s., essendo intervenuta solo in tale da parte della dr.ssa Carla Rufini una modifica della propria scelta in favore del regime di svolgimento esclusivo delle funzioni. Inoltre, uno dei magistrati in servizio è applicato in supplenza presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Subiaco, rimasto vacante;
- che con il decreto n. 2 del 2023, ai sensi dell'art. 4 della Circolare del C.S.M. n. 11315 del 26 giugno 2018, il precedente presidente aveva provveduto a "congelare" i procedimenti civili contenziosi iscritti negli anni 2021, 2022 e 2023, pendenti sul ruolo civile n. 2 del Giudice di pace di Tivoli - ex De Micheli -, in attesa della assegnazione dei nuovi magistrati onorari;
- che sui procedimenti del ruolo "congelato" pervengono quotidianamente istanze delle parti che, dopo circa tre anni, ne chiedono l'immediata trattazione.

Rilevato:

-che dall'analisi dei procedimenti civili pendenti allo stato attuale presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli emerge con evidenza la situazione di assoluta criticità verificatasi nel settore civile in conseguenza di quanto fin qui esposto:

SETTORE CIVILE PENDENZE AL 30.09.2025

Giudice Ermini		
	Affari Civili Contenzioso	3257
	Procedimenti Sommarî D.I.	1391
Giudice Rufini		
	Affari Civili Contenzioso	3463
	Procedimenti Sommarî D.I.	1756
Giudice Patrizi		
	Procedimenti Sommarî D.I.	12
Ruolo congelato ex De Micheli	Affari Civili Contenzioso Anni 2021-2023	834

-che non è stata ancora attuata la copertura del posto vacante, per cui con decreto n. 59/2025 del 13.10.2025 questo presidente è intervenuta per rimodulare il provvedimento di supplenza in precedenza disposto, con il decreto n.1/2024, poi prorogato con decreto n.31/2025, nei confronti della dott.ssa Patrizi (GOP confermato in servizio presso il Tribunale di Tivoli), prevedendo che la stessa vada oggi incaricata della gestione dei procedimenti civili contenziosi pendenti sullo stesso ruolo (ex De Micheli) e iscritti negli anni 2021, 2022 e 2023;

-che, peraltro, non essendo possibile, ai fini di assicurarne una sollecita trattazione, ipotizzare l'attribuzione alla GOP Patrizi dell'intero carico del ruolo "congelato", composto da un totale di n.834 procedimenti contenziosi (di cui n. 131 anno 2021, 397 anno 2022, 306 anno 2023), come comprensibilmente sostenuto dalla stessa GOP Patrizi, è stata effettuata una ripartizione di tali procedimenti tra la GOP Patrizi ed i due giudici onorari già titolari di un ruolo civile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli (dott. Ermini e dott.ssa Rufini, v. decreto n. 59/2025);

- che con nota in data 18.7.2025 i due giudici onorari in organico hanno rappresentato alla sottoscritta "...la criticità insostenibile e tendente alla paralisi ove non si intervenga con misure atte a supportare l'Ufficio..." (All.1)

- che, malgrado ciò, questo presidente è stata costretta ad attribuire, come sopra già precisato, loro l'ulteriore carico proveniente da una quota del ruolo "congelato" da tre anni;

- che tale intervento si è reso necessario anche sulla base della previsione, di cui all'articolo 4 della delibera CSM 20 giugno 2018 come modificata il 18 maggio 2022, relativa al congelamento del ruolo:

"1. Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato, il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico

dell'ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti della supplenza, dell'assegnazione interna o congiunta, delle applicazioni o il ricorso alla magistratura onoraria";

Considerato:

- che, a tale stregua, appare evidente la necessità di intervenire in via d'urgenza al fine di venire incontro, seppur in maniera non esaustiva, alla richiesta di giustizia e alle sollecitazioni che pervengono ogni giorno dai giudici onorari, dall'utenza dell'Ufficio e dai rappresentanti del Foro di Tivoli e di quelli limitrofi;
- che a tal fine si ritiene opportuno destinare presso l'Ufficio del Giudice di Pace un ulteriore magistrato onorario del Tribunale, in supplenza sul ruolo penale vacante della dott.ssa De Micheli, oltre che sui ruoli penali dibattimentali già assegnati ai giudici Ermini e Rufini, con conseguente esonero di questi ultimi dalla trattazione dei ruoli penali loro precedentemente assegnati, così da potersi dedicare solo allo smaltimento dell'imponente e pressoché ingestibile carico del ruolo civile, i cui numeri rendono evidente l'impossibilità per i medesimi di proseguire anche nello svolgimento delle funzioni penali dibattimentali;
- che ricorrono i presupposti indicati nell'art. 17 della Circolare relativa agli Uffici del Giudice di Pace per il quadriennio 2026/2029, anche in ragione del regime di non esclusivista scelto dal dott. Ermini e dell'impegno della dott.ssa Rufini presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Subiaco, rimasto anch'esso vacante;
- che, infatti, è configurabile sia l'ipotesi della vacanza del ruolo ex De Micheli, sia l'impedimento per i due giudici che residuano in organico a proseguire nelle funzioni penali dibattimentali loro tabellarmente attribuite, in quanto tenuti a garantire la sollecita gestione di più che gravosi ruoli civili, comprensivi dei procedimenti di più antica iscrizione del magistrato cessato dal servizio;
- rilevato che sulla base di quanto sin qui esposto, ricorrono le speciali esigenze di servizio per disporre la destinazione in supplenza di un ulteriore giudice onorario di pace del Tribunale all'Ufficio del giudice di pace di Tivoli in quanto: l'organico dell'Ufficio del Giudice di Pace di Tivoli registra ancora la presenza di due soli giudici su sei previsti in organico (66% di scopertura); ciascuno di loro ha un carico di circa 3500 procedimenti civili contenziosi e circa 1500 decreti ingiuntivi; il dott. Ermini è in regime non esclusivo e la dott.ssa Rufini riveste l'incarico di MAGRIF oltre che di supplente presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Subiaco;
- che, all'esito dell'interpello per le vie brevi svoltosi nel corso della riunione del 24.9.2025, ha manifestato la propria disponibilità la dott.ssa Francesca Fabbrini, magistrato onorario confermato che ha optato per il regime di cui all'art. 29, comma 6, d.lgs.116 del 2017 (cd. regime di esclusività);
- che sussiste in capo al giudice Fabbrini l'attitudine all'esercizio dei compiti e delle attività da svolgere e che la stessa è desunta dall'aver esercitato la funzione in oggetto presso il Tribunale di Tivoli;
- che dalle acquisite rilevazioni statistiche si evince che, a fronte della gravissima criticità del settore

civile, nel settore penale dibattimentale risulta una riduzione delle pendenze dovuta ad una riduzione delle sopravvenienze (n. 147 nell'anno 2021, n. 232 nel 2022, n. 173 nel 2023, n. 120 nel 2024 e n. 73 al 30.4.2025), così da poter provvisoriamente affidare ad un solo giudice la gestione dell'intero settore, come si evince dai numeri riportati nel seguente prospetto:

SETTORE PENALE PENDENZE AL 25.09.2025

Giudice Ermini	TOTALI	245
Giudice Rufini	TOTALI	213
Giudice Ex De Micheli	TOTALI	215

Ritenuto:

- che, dovendosi necessariamente e con urgenza disporre la supplenza (poiché, altrimenti, resterebbe senza gestione l'intero carico del settore dibattimentale penale), vada incaricato del compito il Giudice onorario che ha manifestato disponibilità, il quale è incardinato nella Sezione penale del Tribunale e ha quindi piena competenza in materia;

- che le udienze dibattimentali saranno tenute dalla dott.ssa Fabbrini nei giorni ed ore già previsti e di seguito indicati:

1 Ruolo penale :2° e 4° giovedì del mese ore 09.30;

2 Ruolo penale : un martedì al mese ore 9.30

Ruolo ex De Micheli: 1° o 3° mercoledì del mese ore 09.30.

- che l'adozione del provvedimento di supplenza nei confronti del magistrato non porterà disservizi nel settore di provenienza, ove il Gop terrà udienza dibattimentale una sola volta alla settimana e con un ruolo ad esaurimento di circa n.200 procedimenti;

- che detta supplenza dovrà mantenersi solo sino alla copertura dei posti vacanti da parte del C.S.M. e comunque nel limite temporale previsto dalla norma di riferimento;

DISPONE

- la supplenza del Giudice onorario in servizio presso il Tribunale dott.ssa Francesca Fabbrini all'Ufficio del Giudice di pace di Tivoli per la gestione del ruolo penale n. 1) e 2) e dei procedimenti già pendenti sul ruolo ex De Micheli, per il periodo di un anno a decorrere dal 13 ottobre 2025 e comunque solo fino all'arrivo dei giudici onorari destinati dal C.S.M.;

- il giudice in supplenza manterrà le proprie attribuzioni presso la Sezione penale del Tribunale di

Tivoli.

Ai sensi della normativa richiamata del decreto legislativo n. 116 del 2017 nonché degli artt. 17 e 22 della Circolare sulla formazione delle tabelle, il presente decreto costituisce variazione tabellare e, stante l'urgenza di sovvenire alle esigenze di servizio (essendo altrimenti senza utile gestione l'intero carico del settore dibattimentale penale) e comportando assegnazione ad una posizione tabellare, viene dichiarato immediatamente esecutivo, salvo le determinazioni del Consiglio Giudiziario - Sezione Autonoma della Magistratura Onoraria, al quale si dispone sia immediatamente trasmesso, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 116/2017, e del CSM.

Si comunichi altresì ai magistrati, alle cancellerie interessate, al Sig. Procuratore della Repubblica, al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

Tivoli, 13.10.2025

Il Presidente del Tribunale

Laura Di Girolamo

